

**CAPITOLATO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI ANIMALI D’AFFEZIONE VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO**

**Art. 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio di accalappiamento cani, cattura gatti e/o altri animali d’affezione, nonché del servizio relativo al loro trasporto presso le strutture di ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da associazioni di protezione animale (art. 5 comma 3 lettere a) e b) della L.R. n. 23 del 22/3/2000).

**Art. 2 – CONDIZIONI E MODALITÀ DEL SERVIZIO.**

L’attivazione del servizio avviene con tre diverse modalità a seconda della tipologia dello stesso.

1. Il servizio è attivato da parte dei cittadini o delle Associazioni di protezione animale con una telefonata inoltrata ad un numero unico, di cui deve essere necessariamente fornita la ditta appaltatrice, quando riguarda:

- cani vaganti;
- gatti randagi feriti o malati;
- altri animali d’affezione feriti o malati non di proprietà.

Il servizio prevede la cattura ed il trasporto dei suddetti animali al “Canile Sanitario” situato c/o il Canile Municipale di Genova in Via Rollino 92 loc. Monte Contessa.

2. Il servizio è attivato dal personale della S.C. Sanità animale o dalle Forze di Pubblica Sicurezza:

- in caso di cattura e trasporto di cani e gatti sottoposti a sequestro sanitario o giudiziario;
- ritiro e trasporto di cani e gatti in caso di grave infermità o privazione della libertà personale del proprietario o possessore (art. 10 comma 6 della L.R. n. 23 del 22/3/2000).

3. Il servizio è attivato esclusivamente dal personale della S.C. Sanità animale quando riguarda:

- cattura e trasporto di cani morsicatori o aggressivi, anche di proprietà;
- trasporto di cani dal “Canile Sanitario” ai canili convenzionati con i diversi Comuni situati all’interno del territorio di competenza dell’A.S.L. 3
- trasporto di gatti per la ricollocazione degli stessi dal “Canile Sanitario” alle colonie di origine;

L’effettuazione della prestazione dovrà avvenire di norma entro 2 (due) ore dalla segnalazione e comunque nel più breve tempo possibile.

Il servizio dovrà essere garantito 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.

Per l’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente disporre di:

- a) almeno tre automezzi autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1/2005 dotati di idonee attrezzature per la cattura ed il contenimento degli animali. Almeno uno di questi automezzi dovrà essere dotato di n. sei gabbie per il contenimento degli animali. Di queste sei gabbie, almeno una dovrà essere idonea ad ospitare cani di grossa taglia ed avere dimensioni minime di cm. 120 x cm. 80 x cm. 100 (altezza). Ogni automezzo dovrà essere dotato di una scheda tecnica che ne descriva la struttura del vano di carico con planimetria, elenco e descrizione delle attrezzature per la cattura ed il contenimento degli animali.

- b) personale formato e di comprovata esperienza in grado di gestire in autonomia la cattura degli animali;
- c) un sito autorizzato presso cui effettuare la pulizia e la disinfezione periodica degli automezzi;
- d) idonei spazi dotati di box singoli per il ricovero temporaneo degli animali a cui ricorrere, previa autorizzazione della S.C. Sanità animale, esclusivamente nei casi di calamità naturali o quando condizioni climatiche particolarmente avverse non rendano possibile il trasferimento immediato degli animali alla sede del Canile Sanitario di Genova in Via Rollino 92 loc. Monte Contessa.
- e) un registro informatizzato (formato excel) su cui devono essere annotate tutte le richieste d'intervento ricevute e gli interventi conseguentemente eseguiti, riportante almeno: data, ora, nominativo, numero di telefono di chi effettua la richiesta, luogo dell'intervento, specie animale, motivo della richiesta. Copia del registro informatizzato dovrà essere trasmessa a cadenza mensile, alla S.C. Sanità animale, all'indirizzo di posta elettronica [sanita.animale@asl3.liguria.it](mailto:sanita.animale@asl3.liguria.it).

### **Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà iniziare entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi .

### **ART.4- IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO**

L'importo presunto complessivo del servizio per un periodo di 36 (trentasei) mesi è pari ad € 198.000+ Iva.

### **Art. 5 - AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione, a lotto unico, avrà luogo ai sensi degli art. 95 – comma 3 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili:

**QUALITA' : 70 Punti**  
**PREZZO : 30 Punti**

### **DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITÀ**

All'Operatore economico si richiede la presentazione di un'offerta tecnica per la valutazione degli elementi tecnico qualitativi, per i quali viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti, secondo i criteri sotto precisati:

- **Progetto max 20 punti**  
Descrizione delle modalità operative da applicarsi al momento della cattura di cani vaganti ed operazioni atte ad evitarne la successiva fuga.
- **Personale – Max 20 punti così suddivisi:**
  - Elenco del personale impiegato, delle relative esperienze lavorative dello stesso nell'ambito dell'attività oggetto del servizio e delle conoscenze etologiche con particolare



riferimento al rispetto del benessere animale, con produzione di idonea documentazione attestante la formazione: **max 10 punti**

- Programmi di formazione del personale per quel che concerne il benessere animale, con produzione della documentazione attestante la formazione: **max 10 punti**

▪ **Automezzi – Max 25 punti**

Scheda tecnica di cui dovrà essere dotato ciascun automezzo e che dovrà descrivere:

- la struttura del vano di carico con planimetria;
  - elenco e descrizione delle attrezzature per la cattura ed il contenimento degli animali.
- **Idonei spazi dotati di box – Max 5 punti**
- Valutazione della planimetria e della relazione in cui vengono descritti gli spazi dotati di box da destinarsi al ricovero temporaneo degli animali a cui ricorrere, previa autorizzazione della S.C. Sanità animale, esclusivamente nei casi di calamità naturali o quando condizioni climatiche particolarmente avverse non rendano possibile il trasferimento immediato degli animali alla sede del Canile Sanitario di Genova in Via Rollino 92 loc. Monte Contessa.

#### DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Verranno attribuiti punti 30 all'offerta formulata con il massimo ribasso percentuale e, per le restanti offerte, si procederà applicando la seguente formula:

$$30 \times \frac{\text{ribasso percentuale da valutare}}{\text{Massimo ribasso percentuale offerto}}$$

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio tecnico più il punteggio economico, applicati secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Sarà dichiarata aggiudicataria la ditta che avrà conseguito il punteggio più alto.

Alle offerte economiche formulate con un ribasso percentuale pari a 0% verrà attribuito il punteggio economico di 0 (zero) punti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessun offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

In seguito all'avvenuta aggiudicazione, è previsto un periodo di prova pari a 90 giorni, decorrente dall'inizio dell'aggiudicazione.

#### Art. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

Nell'offerta economica dovrà essere indicata, la percentuale di ribasso rispetto al canone forfetario onnicomprensivo mensile di € 5.500,00 IVA esclusa;

L'offerta deve tenere conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

A corredo dell'offerta economica l'Operatore economico partecipante dovrà quantificare, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri della sicurezza presentando idonea documentazione, volta a comprovare che il valore economico offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza. Gli oneri suddetti quindi, compresi nell'offerta, devono essere indicati a parte e NON ESSERE SOGGETTI AL RIBASSO.

#### **Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Sono a carico dell'Operatore economico tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti e ad insaputa dell'Azienda, il carico degli animali venga dirottato in strutture non autorizzate.

#### **Art. 8 - REQUISITI DEL PERSONALE, OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Per l'esecuzione del servizio, l'Operatore economico dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale.

L'Operatore economico dovrà avvisare, entro un congruo termine, gli uffici indicati dall'Azienda circa ogni modifica di personale.

Il personale dovrà essere provvisto di dispositivi di protezione individuali e dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.

In ogni momento lo ritenga necessario, l'A.S.L. potrà disporre per l'accertamento dei requisiti di cui sopra.

L'Operatore economico dovrà provvedere a formare il proprio personale sui seguenti argomenti:

- modalità di esecuzione della cattura, del contenimento e del trasporto degli animali in maniera autonoma e nel rispetto del benessere animale;
- mantenere costantemente aggiornato il processo formativo del personale in particolare per quel che concerne il benessere animale e conservando la documentazione attestante la formazione del personale.

L'Operatore economico deve curare altresì che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- segnali subito agli organi competenti dell'A.S.L. le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso;
- tenga un comportamento improntato all'educazione ed alla correttezza sia nei confronti degli operatori, che degli utenti delle strutture interessate nell'esecuzione del servizio.

L'Operatore economico sarà tenuto all'immediato allontanamento del personale che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l'espletamento del servizio ed a provvedere al suo immediato reintegro.

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

L'Operatore economico nell'espletamento del servizio ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme

igieniche ed infortunistiche ed esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia contrattuale sia extracontrattuale.

I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica ivi compresa la forma cooperativa.

#### **ART 9- VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Azienda vigilerà sulla piena osservanza da parte della contraente assuntrice di quanto contenuto nel presente capitolato e svolgerà attività di verifica e di valutazione della qualità del servizio erogato in relazione all'aderenza ai piani di lavoro e ai piani di assistenza programmati. La ASL si riserva il diritto di procedere a verifica periodica dell'adeguatezza del personale fornito.

Ai sensi del D.Lgs.196/03 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore economico aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.

All'Operatore economico, pertanto, spetterà ogni incombenza correlata all'esecuzione dell'incarico in questione e necessaria/opportuna all'esercizio dei compiti affidati, attribuendogli il potere di adottare in piena autonomia ogni iniziativa e/o intervento ritenuto idoneo a garantire il corretto espletamento della funzione attribuita. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di operare nel rispetto delle vigenti normative di legge in materia di protezione di dati personali.

Sarà cura della committente nominare un operatore dell'Operatore economico quale Responsabile del Trattamento dei dati.

L'Operatore economico in base alla nomina a Responsabile del Trattamento dovrà, in particolare, espletare i seguenti compiti:

- **nominare gli incaricati del trattamento** all'interno della struttura e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
- **verificare almeno annualmente** la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;
- **assicurare la predisposizione e aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati** conforme alle misure minime prescritte nel Dlgs.196/2003 s.m.i.;
- **assicurare e verificare che i dati oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza** e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs.196/2003 s.m.i.
- **assicurarsi che ogni nuovo assunto nell'arco di tempo dell'appalto in oggetto venga incaricato al trattamento dei dati.**

L'Operatore economico deve far pervenire alla Contraente copia della documentazione regolarmente firmata dal personale dipendente all'inizio del servizio e ogni volta si verifichi la sostituzione di personale.

#### **Art. 10 – REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'Operatore economico dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, prima dell'inizio del servizio, il nominativo, l'indirizzo, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax (attivo 24 h su 24 – festivi inclusi) del Funzionario (e di un suo sostituto) proprio referente, responsabile di tutti gli

adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Il Referente dell'Operatore economico sarà responsabile del corretto svolgimento delle operazioni ed assicurerà un contatto continuo con i dipendenti dell'A.S.L. 3 deputati al controllo dell'andamento del servizio.

#### **Art. 11 – RISERVATEZZA**

L'Operatore economico, nello svolgimento del servizio, sarà obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio oggetto di appalto. L'obbligo sussisterà altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore economico sarà responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il committente avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il servizio fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare al committente, all'A.S.L. 3 o a terzi.

L'Operatore economico sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Operatore economico sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ogni concorrente dovrà fornire una sintetica valutazione dei rischi inerente all'attività.

#### **Art. 13 – CONTROLLI E VERIFICHE**

Competono all'A.S.L. 3, in modo autonomo ed indipendente, i poteri di vigilanza e controllo sulla qualità ed il buon andamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 - RESPONSABILITA'**

L'Operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Operatore economico stesso quanto del Committente o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Operatore economico, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio dell'Azienda contraente e dei terzi per l'intera durata del servizio a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui

al presente servizio. Detta polizza, sulla quale il committente esprimerà il preventivo gradimento, dovrà tenere indenne il Committente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Operatore economico possa arrecare all'Azienda Sanitaria, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale della polizza assicurativa, ammontante a minimo € 3.000.000,00, si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione. La polizza dovrà garantire il Committente anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Operatore economico di norme di legge e/o di sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D Lgs. n. 196/03.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale contrattuale e dunque, qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 15 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dalle disposizione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITA'**

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato ed inadempienza ai patti contrattuali, potranno essere applicate penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio ed al ripetersi delle manchevolezze. A titolo puramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dare motivo di penalità sono:

- trasporti effettuati non in conformità agli obblighi contrattuali (penalità prevista € 200,00);
- inosservanza dei giorni e degli orari concordati per l'intervento (penalità prevista € 300,00);
- sospensione del servizio (penalità prevista € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo);

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, saranno contestati all'Operatore economico dal Committente su segnalazione della S.C. Sanità animale, ufficio preposto alla verifica della corretta esecuzione del servizio. L'Operatore economico dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, saranno applicate all'Operatore economico le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute mediante rivalsa sul deposito cauzionale. L'Operatore economico dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. Nel caso in cui la cauzione non sia sufficiente a coprire le penalità o non si sia ancora provveduto al suo reintegro, le penalità saranno detratte dall'importo delle fatture relativa al periodo in cui le inadempienze si sono verificate.



E' sempre e comunque fatta salva la facoltà del Committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione del servizio, il Committente si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Operatore economico anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il Committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore economico che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico consentirà al Committente di risolvere il contratto con semplice preavviso, che sarà inviato alla controparte a mezzo lettera raccomandata AR, di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Il contratto si risolverà di diritto in caso di:

- sospensione del servizio,
- perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio,
- frode,
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale,
- cessione del contratto o della ditta non autorizzata per iscritto dal committente (salvo il caso di cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione e fatta salva l'applicazione dell'art 2558, comma 2 c.c.), cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta. In caso di fallimento dell'Operatore economico il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni del Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. In caso di liquidazione, scioglimento o cessazione dell'Operatore economico o di cambiamento della ragione sociale il committente avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova Impresa che subentrerà, così come il committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Impresa sarà tenuta a fornire. Nel caso in cui il committente opti di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara,
- subappalto non autorizzato,
- reiterate applicazioni di penalità.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto del Committente di affidare a terzi il servizio in danno dell'Operatore economico inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Operatore economico senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Operatore economico. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Operatore economico inadempiente. L'esecuzione in danno non esime



l'Operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 18- FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al corrispettivo dei servizi prestati, previa verifica degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo dei servizi prestati verrà pagato, ove non sussistano contestazioni sulle prestazioni effettuate o sulle fatture emesse, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere l'esecuzione del servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda Sanitaria.